

REGOLAMENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992⁽¹⁾, relativo all'esportazione di beni culturali, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando che è opportuno adottare le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l'introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del predetto regolamento;

considerando che per garantire l'uniformità del formulario su cui va redatta l'autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definire le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; che a tal fine occorre stabilire il modello di tale autorizzazione;

considerando che l'autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Formulario

Articolo 1

1. Il formulario su cui va redatta la licenza di esportazione di beni culturali deve essere conforme al modello contenuto nell'allegato.

La licenza di esportazione è rilasciata e utilizzata a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in prosieguo denominato « regolamento di base », e del presente regolamento.

2. La sua utilizzazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione ed ai relativi documenti.

(1) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(e) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 3

1. La carta da usare per il formulario dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m².

2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4. Spetta agli Stati membri:

— stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l'identificazione,

— prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE II

Utilizzazione del formulario

Articolo 4

1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.

2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.